



Provincia di Perugia

## GIUNTA PROVINCIALE

Proposta. n. 0000757

**Deliberazione n. 0000279** del 23.07.2012

Oggetto: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Modalità di riversamento alla provincia.

|                                 |                        |                 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>GUASTICCHI MARCO VINICIO</b> | <i>PRESIDENTE</i>      | <i>PRESENTE</i> |
| <b>ROSSIAVIANO</b>              | <i>VICE PRESIDENTE</i> | <i>ASSENTE</i>  |
| <b>BELLINI ORNELLA</b>          | <i>ASSESSORE</i>       | <i>PRESENTE</i> |
| <b>MIGNINI PIERO</b>            | <i>ASSESSORE</i>       | <i>PRESENTE</i> |
| <b>ANTONINI CARLO</b>           | <i>ASSESSORE</i>       | <i>PRESENTE</i> |
| <b>FELIGIONISTEFANO</b>         | <i>ASSESSORE</i>       | <i>ASSENTE</i>  |
| <b>CAPRINIDOMENICO</b>          | <i>ASSESSORE</i>       | <i>PRESENTE</i> |
| <b>BERTINI ROBERTO</b>          | <i>ASSESSORE</i>       | <i>PRESENTE</i> |
| <b>PORZI DONATELLA</b>          | <i>ASSESSORE</i>       | <i>PRESENTE</i> |
| <b>DELLA VECCHIA LUCIANO</b>    | <i>ASSESSORE</i>       | <i>ASSENTE</i>  |

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GRILLI FRANCESCO

Partecipa ai lavori della Giunta Provinciale il Direttore Generale Stefano Mazzoni.  
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:

Proposta. n. 0000757

**Deliberazione n. 0000279**

**del 23.07.2012**

|  |
|--|
| Oggetto:Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Modalità di riversamento alla provincia. |
|--|

## LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed in particolare:

- il comma 1, in base al quale a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito a favore delle province un tributo annuale denominato "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale" (c.d. tefa);
- il comma 2, in base al quale il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della predetta tassa comunale;
- il comma 3, in base al quale il tributo è determinato con atto di giunta provinciale in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della predetta tassa comunale;
- il comma 5, in base al quale il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. tarsu/tia) e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e in base al quale ai comuni spetta una commissione, posta a carico della provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- il comma 7, in base al quale l'ammontare del tributo, riscosso insieme alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e nelle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. [Decreto Sviluppo]" convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dall'art. 10 comma 13-octies del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione l. 22 dicembre 2011, n. 214 con decorrenza dal 28/12/2011, in base al quale a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da esse partecipate;

DATO ATTO che alcuni comuni riscuotono la tarsu/tia e il tefa e riversano poi quest'ultimo alla Provincia in proprio o tramite soggetti terzi diversi da Equitalia o da una delle sue partecipate, mentre altri tramite Equitalia Spa o una delle sue partecipate;

CONSIDERATO che la riscossione e il riversamento effettuati dai comuni in proprio o tramite un soggetto terzo diverso da Equitalia o da una delle sue partecipate sono privi di una espressa regolamentazione quanto alle modalità, ai tempi e agli aggi, mentre la riscossione e il riversamento tramite Equitalia Spa o una delle sue partecipate sono disciplinati dalla legge;

RITENUTO opportuno, pertanto, stabilire in modo uniforme le modalità, i tempi e gli aggi di riversamento del tefa alla Provincia nella ipotesi in cui i comuni riscuotano in proprio o tramite soggetti terzi diversi da Equitalia o da una delle sue partecipate;

VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di stabilire le modalità, i tempi e l'aggio di riversamento alla Provincia di Perugia del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali da parte dei comuni che riscuotono in proprio o tramite soggetto terzo diverso da Equitalia o da una delle sue partecipate, fissando quanto segue:

#### PERIODO DI RIFERIMENTO

Bimestre solare

#### TEMPI DI RIVERSAMENTO

Per il Comune che riscuote la tarsu/tia e il tefa tramite i propri uffici o consorzi di enti pubblici: riscossione a bimestri solari e riversamento del tefa alla provincia entro il secondo mese successivo alla scadenza del bimestre solare di riferimento.

| BIMESTRE SOLARE   | RIVERSAMENTO        |
|-------------------|---------------------|
| gennaio-febbraio  | entro fine aprile   |
| marzo-aprile      | entro fine giugno   |
| maggio-giugno     | entro fine agosto   |
| luglio-agosto     | entro fine ottobre  |
| settembre-ottobre | entro fine dicembre |
| novembre-dicembre | entro fine febbraio |

Per il Comune che riscuote la tarsu/tia e il tefa tramite soggetto terzo diverso da Equitalia o da una sua partecipata: riscossione a bimestri solari e riversamento del tefa alla provincia entro il primo mese successivo alla scadenza del bimestre solare di riferimento.

| BIMESTRE SOLARE   | RIVERSAMENTO         |
|-------------------|----------------------|
| gennaio-febbraio  | entro fine marzo     |
| marzo-aprile      | entro fine maggio    |
| maggio-giugno     | entro fine luglio    |
| luglio-agosto     | entro fine settembre |
| settembre-ottobre | entro fine novembre  |
| novembre-dicembre | entro fine gennaio   |

In entrambi i casi il riversamento è bimestrale e va effettuato se l'importo è maggiore o pari a € 2.000,00. Il riversamento va effettuato entro il termine previsto per il primo bimestre nel quale si raggiunge tale importo e, nel caso in cui non lo si raggiunga neppure entro l'anno, il riversamento va comunque effettuato entro l'ultima scadenza dell'anno.

E' tuttavia data facoltà di riversare anche importi inferiori ai € 2.000,00 purché nel rispetto delle scadenze fissate.

I versamenti sono tempestivi quando pervengono nella disponibilità di cassa della Provincia entro le suddette scadenze di riversamento e comunque se disposti entro i suddetti termini.

#### RENDICONTAZIONE

Il comune o il soggetto terzo gestore della riscossione della tarsu/tia, è tenuto a presentare alla Provincia una rendicontazione amministrativa e precisamente:

- contestualmente all'approvazione dei ruoli/elenchi e relative variazioni, una COMUNICAZIONE relativa all'importo del tefa dovuto alla provincia;
- contestualmente ai versamenti, un RENDICONTO con i dati relativi agli importi riscossi e al compenso trattenuto per ciascun ruolo/elenco, ai rimborsi effettuati a titolo tefa sui ruoli/elenchi emessi;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, un RENDICONTO ANNUALE per riepilogare tutta la gestione della riscossione del tributo.

La provincia ha comunque sempre la facoltà di chiedere adeguata documentazione finalizzata all'accertamento delle somme di propria competenza.

#### COMPENSI/AGGI

Al Comune o al soggetto terzo gestore della riscossione tarsu/tia è attribuito, sull'importo del tefa riscosso, un compenso pari al 0,30 per cento come riconosciuto dall'art. 19 comma 5 del d. lgs. 504/1992, oltre all'IVA se dovuta.

Tale compenso sarà trattenuto dal riversamento alla Provincia del tributo medesimo.

#### RIMBORSI

Il comune o il soggetto terzo gestore della riscossione tarsu/tia rimborsano ai contribuenti quanto indebitamente versato a titolo tefa anticipando le somme necessarie. Le somme anticipate saranno detratte dall'importo del primo riversamento dovuto dietro presentazione di idonea documentazione.

- 2) di demandare ad un successivo atto del dirigente del Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria:
  - l'approvazione dei modelli idonei all'acquisizione dei dati da parte dei comuni che riscuotono la tarsu/tia e il tefa e riversano poi quest'ultimo alla Provincia in proprio o tramite soggetti terzi diversi da Equitalia S.p.a. o da una delle sue partecipate,
  - l'approvazione dei modelli idonei all'acquisizione dei dati da parte di quei comuni che riscuotono e riversano tramite Equitalia S.p.a. o una delle sue partecipate,
  - la specificazione delle modalità di compilazione dei modelli e di trasmissione degli stessi;
- 3) di dare atto che il rag. Marino Montanari è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

**IL PRESIDENTE: GUASTICCHI MARCO VINICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCESCO**